



GAMPACK S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”

PARTE GENERALE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 31/5/2023

PREMESSA

Gampack s.r.l. (“**Gampack**” o la “**Società**”) è una società *leader* nella progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di macchine per imballaggio secondario. Il fine è quello di offrire le migliori soluzioni di imballaggio, cercando di venire incontro alle diversificate richieste di un mercato sempre più esigente. In particolare, Gampack produce macchine per il confezionamento automatizzate, in grado di offrire prestazioni differenti in base al tipo di prodotto da imballare.

L’oggetto sociale è, nello specifico, l’attività di costruzione, revisione e commercializzazione di macchine e impianti per qualsiasi genere di industrie e la rappresentanza, per conto di terzi, di macchine, impianti e parti meccaniche di qualsiasi settore industriale. La Società, in via non prevalente ma strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale, può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili, prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi (ma non nei confronti del pubblico), assumere partecipazioni ed interessate in altre imprese, società, consorzi, costituite o da costituirsi. È comunque esplicitamente escluso lo svolgimento dei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria.

Alla luce dell’attività svolta, la Società è fermamente consapevole dell’importanza prioritaria di agire in modo etico e rispettoso delle norme vigenti ed è attivamente impegnata a dare vita ad una cultura aziendale fondata su un sistema di valori forte e condiviso, attraverso il quale affermare la propria identità, valorizzando come propri punti di forza l’integrità e il rispetto delle diversità.

Il presente documento, corredato dei suoi allegati, costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex artt. 5 e 6 D.Lgs. n. 231/2001 (“**Modello Organizzativo**”, “**Modello 231**” o “**Modello**”), idoneo a prevenire - o, quanto meno, mitigare - il rischio di commissione dei reati presupposto individuati dal Decreto, ovvero un insieme di principi, regole di condotta e procedure volti a disciplinare l’organizzazione, la gestione e il controllo dell’attività aziendale.

SOMMARIO

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001	- 7 -
1.1 LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DIPENDENTE DA REATO PREVISTA A CARICO DEGLI ENTI	- 7 -
1.2 I SOGGETTI INTERESSATI	- 8 -
1.3 I SOGGETTI ATTIVI DEL REATO	- 9 -
1.4 REATI PRESUPPOSTO	- 11 -
1.5 SANZIONI	- 26 -
1.5.1 SANZIONI PECUNIARIE	- 27 -
1.5.2 SANZIONI INTERDITTIVE	- 28 -
1.5.3 CONFISCA	- 29 -
1.5.4 PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA	- 30 -
1.5.5 PRESCRIZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	- 30 -
1.5.6 INOSSERVANZA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	- 30 -
1.6 RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E VICENDE MODIFICATIVE	- 30 -
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	- 32 -
2.1 L'ADOZIONE DEL MODELLO: ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	- 32 -
2.2 FINALITÀ E FUNZIONI DEL MODELLO	- 33 -
2.3 LA STRUTTURA DEL MODELLO	- 34 -
2.4 DESTINATARI DEL MODELLO	- 37 -

2.5	ATTIVITA' C.D. SENSIBILI	- 37 -
3.	LA SOCIETA' E IL SUO SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
3.1	GAMPACK S.R.L.	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
3.2	OGGETTO SOCIALE ED ATTIVITA' SVOLTE DA GAMPACK SRL	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
3.3	ORGANIGRAMMA AZIENDALE E DI GRUPPO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
3.4	SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE DI GAMPACK SRL	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
3.5	AMMINISTRATORE DELEGATO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
3.6	COLLEGIO SINDACALE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
3.7	SISTEMA DI GOVERNANCE AZIENDALE E CONTROLLI INTERNI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
4.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 40 -
4.1	FUNZIONI E POTERI	- 40 -
4.2	REPORTING DELL'ODV AGLI ORGANI SOCIETARI	- 42 -
4.3	CAUSE DI INELEGGIBILITA', DECADENZA E REVOCA DELL'ODV	- 43 -
4.4	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV	- 43 -
5.	SISTEMA SANZIONATORIO	- 46 -
5.1	MISURE ADOTTABILI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	- 46 -
		-
5.2	MISURE ADOTTABILI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	- 48 -

5.3	MISURE ADOTTABILI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	- 49 -
5.4	MISURE ADOTTABILI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE	- 49 -
5.5	MISURE ADOTTABILI NEI CONFRONTI DI PARTI TERZE	- 49 -
6.	DIFFUSIONE, ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	- 50 -
6.1	DIFFUSIONE DEL MODELLO 231 E FORMAZIONE DEL PERSONALE	- 50 -
6.2	ADOZIONE DEL MODELLO 231	- 51 -
6.3	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231	- 51 -

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è composto da una Parte Generale e alcune Parti Speciali.

La Parte Generale ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel Dlgs. 231/2001, l'indicazione della normativa più rilevante specificamente applicabile all'Ente, la descrizione dei reati previsti dalla normativa nonché, tra essi, di quelli potenzialmente riferibili alla Società, l'indicazione delle **attività c.d. "sensibili"** – ovvero le attività che sono considerate maggiormente a rischio di reato, in esito alle analisi dei rischi condotte – ai sensi del Dlgs. 231/2001, l'indicazione dei destinatari del Modello, i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la definizione di un sistema sanzionatorio dedicato al presidio delle violazioni del Modello, l'indicazione degli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

Le Parti Speciali hanno ad oggetto i protocolli di comportamento, da intendersi quali principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle attività "sensibili" riportate in Parte Generale e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001

1.1 LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DIPENDENTE DA REATO PREVISTA A CARICO DEGLI ENTI

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito, il “**Dlgs. 231/2001**” o il “**Decreto**”), recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” è stato emanato in esecuzione della delega contenuta nell'art. 11 della Legge n. 300 del 29 settembre 2000, che ratificava e dava esecuzione ad una serie di convenzioni europee ed internazionali, e, sconfessando l'antico brocardo latino “*societas delinquere non potest*”, ha radicalmente mutato il panorama giuridico preesistente, introducendo nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società di persone, società di capitali quotate e non quotate, associazioni riconosciute o non riconosciute, cooperative, consorzi, ecc. – di seguito “**Ente**” o “**Enti**”) in relazione a particolari e specifiche (*rectius*: tassative) fattispecie di reato commesse nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di costoro.

Il menzionato Decreto ha introdotto in Italia una forma di responsabilità penale per gli enti che deriva dalla commissione di alcune categorie reati (c.d. **reati presupposto**), **a vantaggio o nell'interesse dell'ente** ad opera di persone fisiche che all'interno dell'ente medesimo - o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale - rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente (**soggetti apicali**), oppure ad opera di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti apicali (**soggetti sottoposti**).

La nuova disciplina ha determinato un ampliamento di responsabilità tale per cui gli Enti possono essere ora ritenuti responsabili e, conseguentemente sanzionati, in via diretta, in relazione a taluni reati consumati o tentati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso. Tale responsabilità, tuttavia,

è da considerarsi autonoma nei criteri fondanti e non esclude in alcun caso, ma (eventualmente) si aggiunge, a quella della persona fisica che materialmente ha commesso il fatto di reato.

L'ente può essere chiamato a rispondere ai sensi del Decreto anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del *locus commissi delicti*.

Tale è la portata innovativa, su un piano prettamente giuridico, della normativa di cui si tratta, che, con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa dalla stessa derivante in capo all'Ente, nella Relazione illustrativa al Decreto si è ritenuto di essere al cospetto di “*un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle della massima garanzia*”.

1.2 I SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti destinatari delle norme contenute nel Dlgs. 231/2001 sono:

- le persone giuridiche private (cioè gli enti e le associazioni dotate di personalità giuridica, le società di capitali, le società cooperative, i consorzi).
- gli Enti sprovvisti di personalità giuridica (società di persone e associazioni non riconosciute);
- gli Enti pubblici economici, in ragione del fatto che essi svolgono attività non già di “*mero benessere*” - che è la funzione della Pubblica Amministrazione - ma perseguono la finalità pubblicistica attraverso un'attività di *mercato* e nel *mercato*, mediante condotta improntata anche al diritto privato. Ne consegue che la natura pubblicistica dell'Ente è condizione *necessaria ma non sufficiente* per l'esonero dalla disciplina del Decreto, dovendo necessariamente *ricorrere anche* - a tal fine di esonero - la condizione dell'assenza di svolgimento di attività economica da parte dell'Ente medesimo (Cass. Penale, sez. II, 26 ottobre 2010 n. 234).

Sono esclusi, invece, dall'applicazione del Decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 3:

- lo Stato;
- gli Enti pubblici territoriali (es. Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Comunità montane e isolate e ogni altro Ente disciplinato dal Dlgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - T.U. Enti Locali);

- le singole pubbliche amministrazioni;
- gli Enti pubblici non economici (ossia quelli che, a differenza degli Enti pubblici economici, non svolgono attività di impresa, quali ASL, Camere di Commercio, Consorzi di bonifica);
- gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

1.3 I SOGGETTI ATTIVI DEL REATO

La responsabilità prevista dal Decreto in esame è connessa alla commissione dei reati presupposto **nell'interesse o a vantaggio dell'Ente** da parte di un soggetto **funzionalmente legato all'Ente stesso**.

Per poter attribuire la responsabilità all'ente, è necessario che il reato presupposto sia stato posto in essere dai seguenti:

- **Soggetti in posizione apicale** (art. 5, comma I, lett. *a*): coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione dell'Ente ovvero di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione od il controllo dello stesso (si pensi ad esempio a Direttori generali, Direttori responsabili o Institori preposti ad una singola unità produttiva dotata di autonomia finanziaria e funzionale). Sono compresi nella posizione apicale anche coloro che esercitano la gestione ed il controllo dell'Ente: il termine controllo è da intendersi non già rapportato alla tipica attività di controllo propria dei Sindaci e dei Revisori, bensì enucleato in quello inerente la gestione, come quello svolto dai cosiddetti “controllori interni” preposti all'interno dell'Ente alla verifica ed all'efficacia dell'azione amministrativa;
- **Soggetti sottoposti** (art. 5, comma I, lett. *b*): coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di chi gestisce o controlla l'Ente. Nell'ipotesi di reato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza degli apicali, l'Ente sarà responsabile qualora la realizzazione di detto reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dei soggetti apicali depositari di tali poteri-doveri, i quali, comunque, non abbiano direttamente posto in essere il fatto penalmente rilevante di riferimento.

Per quanto concerne la tipologia delle persone fisiche individuate come agenti per conto della persona giuridica, il disposto normativo compie dunque una duplice equiparazione, parificando ai fini della responsabilità dell'Ente, sia i soggetti che ricoprono ruoli subordinati - per cui anche il comportamento penalmente rilevante di un dipendente impegnerà la persona giuridica - sia i soggetti che ricoprono formalmente il ruolo di vertici e quelli che di fatto ne esercitano la funzione, in ossequio alla c.d. teoria funzionalistica.

Ai fini dell'attribuzione della responsabilità in capo all'ente ai sensi del Decreto, deve inoltre essere accertata anche la "colpevolezza", intesa come violazione di adeguate regole di diligenza auto-imposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio di commissione del reato. Deve pertanto essere rimproverabile all'ente una **colpa di organizzazione**, ovvero la mancata attuazione o inefficace attuazione di accorgimenti preventivi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La colpevolezza dell'ente e la possibilità di contestarne la responsabilità dipendono pertanto dall'accertamento di deficit organizzativi che abbiano favorito la commissione di uno dei reati presupposto.

È importante tenere presente che **la responsabilità dell'Ente sorge solo "per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio"**; la legge esclude dunque la responsabilità dell'Ente qualora i soggetti sopra indicati abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma II del Decreto).

Interesse e Vantaggio dell'ente, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sono concetti distinti e rilevano in via alternativa: l'**interesse** è valutato *ex ante*, ovvero al momento della commissione del fatto, secondo un parametro soggettivo; al contrario, il **vantaggio** è valutato *ex post*, secondo un parametro oggettivo, ovvero alla luce degli effetti concretamente prodotti dalla commissione del reato.

È doveroso ribadire che la responsabilità dell'Ente, secondo quanto previsto dal Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella penale dell'autore del reato, con la conseguenza che tanto

la persona giuridica quanto quella fisica che ha materialmente commesso l'illecito saranno sottoposti a procedimento penale. La responsabilità dell'ente è infatti autonoma rispetto alla responsabilità penale personale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato: il cumulo tra le due responsabilità è solamente eventuale.

L'interesse dell'Ente e quello della persona fisica possono concorrere tra loro, come confermato dalla giurisprudenza della Cassazione, che ha chiarito che la responsabilità dell'ente possa sorgere anche *“anche quando l'agente, perseguendo il proprio autonomo interesse, finisce per realizzare obiettivamente quello dell'ente”* (Cass. Penale, Sez. V, 28 novembre 2013, n. 10265).

Occorre tuttavia evidenziare che l'eventualità che l'autore del reato abbia commesso *“il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo”* determina una riduzione della sanzione comminabile all'Ente (art. 12 del Decreto).

Premesso quanto sopra, il presente modello organizzativo di cui al Decreto (di seguito **“Modello”**) ha lo scopo di escludere la responsabilità dell'Ente ed evitare le sanzioni amministrative a carico di questo qualora venga commesso un reato nel suo interesse o vantaggio.

1.4 REATI PRESUPPOSTO

Come anticipato, la responsabilità da reato delle persone giuridiche sorge a seguito della commissione (sia nella forma dell'effettiva consumazione, sia nella forma del mero tentativo¹) di specifici reati, tassativamente indicati nel Decreto; in altri termini, la commissione, da parte di soggetto privato, apicale o meno, di un illecito penale, la cui fattispecie non è ricompresa nel novero dei cd. reati presupposto individuati nel Decreto, non sarà rilevante per l'Ente, residuando la sola responsabilità penale della persona fisica.

¹ Nel caso in cui il reato presupposto sia realizzato nella forma del tentativo, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. L'ente non risponde dei delitti tentati quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Quanto alla tipologia dei reati presupposto, il campo di applicazione della responsabilità da reato degli enti, inizialmente composto da un esiguo numero di reati contro la Pubblica Amministrazione e le Comunità Europee, è stato costante ampliato da parte del legislatore; alla data di adozione del presente Modello Organizzativo, assumono rilievo ai sensi del Decreto i reati di seguito elencati:

i. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

- Peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p., in riferimento agli artt. 318, 319 e 319 *ter* c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione Europea e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.);

ii. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 *bis* D.Lgs. 231/2001)

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies*);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

iii. **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24 *ter* D.Lgs. 231/2001)

- Associazione per delinquere (art. 416, comma 6);
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990);

iv. **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-*bis* D.Lgs. 231/2001);

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 *ter* c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.)

v. Delitti contro l'Industria e il Commercio (art. 25 *bis*.1 D.Lgs. 231/2001)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);

vi. Reati societari (art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001);

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c. 3 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

vii. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001);

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);

- Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 *quater*.1);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies*.1 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (280 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289 *ter* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordi (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);

viii. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 D.Lgs. 231/01);

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.);

ix. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* D.Lgs. 231/01);

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater.1* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 *bis* c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.);
- Tortura (art. 613 *bis* c.p.);
- Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613 *ter* c.p.);

x. Abusi di mercato (art. 25-*sexies* D.Lgs. 231/2001);

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187 *bis* TUF);
- Manipolazione del mercato (artt. 185 e 187 *ter* TUF);

- xi. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001);
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);
- xii. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio** (art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001);
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.);
- xiii. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 25-*octies*.1 D.Lgs. 231/2001)
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.)
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
- xiv. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-*nonies* D.Lgs. 231/2001);
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a-*bis*), legge n. 633 del 1941);

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, legge n. 633 del 1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis*, comma 1, legge n. 633 del 1941);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis*, comma 2, legge n. 633 del 1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi etc. (art. 171 *ter*, legge n. 633 del 1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies*, legge n. 633 del 1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies*, legge n. 633 del 1941);

xv. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* D.Lgs. 231/2001);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);

xvi. Reati ambientali (art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001);

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1, 2, 3 *bis* e 6, Legge n. 150 del 1992);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, D. Lgs. n. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzato (art. 256, D. Lgs. n. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D. Lgs. n. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D. Lgs. n. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. n. 152/2006);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260 *bis*, D. Lgs. n. 152/2006);

- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, D. Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, D. Lgs. n. 202/2007);

xvii. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/2001);

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 *bis* e 3 *ter*, D. Lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12 *bis*, D. Lgs. n. 286/1998);

xviii. Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* D.Lgs. 231/2001);

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.);

xix. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. 231/2001);

- Frode in competizioni sportive (art. 1, Legge n. 401 del 1989);
- Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 1, Legge n. 401 del 1989);

xx. Reati tributari (art. 25-*quingiesdecies* D.Lgs. 231/2001);

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000);

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000);

Se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad Euro 10.000.000,00 sono altresì punibili a carico dell'ente i seguenti reati tributari:

- Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 *quater*, D. Lgs. n. 74/2000);

xxi. Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* D.Lgs. 231/2001);

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);

- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *bis*, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *ter*, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater*, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295, Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);

xxii. Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* D.Lgs. 231/2001);

- Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *nonies* c.p.);

- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.);

xxiii. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* D.Lgs. 231/2001);

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.)

xxiv. Reati transnazionali [*Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale*] (Legge n. 146 del 2006);

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. n. 286/1998);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica delle predette categorie e la disamina dei singoli reati presupposto ritenuti – ancorché astrattamente – a rischio di commissione in relazione alla specifica attività svolta dalla Società.

In considerazione dell'attività effettivamente svolta da Gampack, con particolare riferimento alla realizzazione di prodotti destinati al confezionamento nell'ambito dei settori Food&Beverage, occorre, inoltre, dare atto dell'esistenza, nel corso della passata Legislatura XVIII, di un disegno di legge (DDL. S. 283), il cui *iter* parlamentare non è stato portato a termine, volto ad adeguare la disciplina nazionale alla normativa europea in tema di frodi nel commercio e reati cd. "agroalimentari".

Il disegno di legge menzionato prevedeva infatti l'introduzione, all'interno del catalogo dei reati "presupposto" ai sensi del Decreto 231, di due nuove categorie di fattispecie incriminatrici, ovvero le **frodi nel commercio di prodotti alimentari** e i **delitti contro la salute pubblica** (tra i quali i reati di cui agli artt. 439 c.p. "Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari", 440 c.p. "Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari" e 452 c.p. "Delitti colposi contro la salute pubblica").

Dal momento che, al momento dell'approvazione del presente Modello è ipotizzabile che, al fine di armonizzare la disciplina italiana in tema di responsabilità degli enti con gli standard adottati a livello comunitario, nel corso della presente legislatura siano sottoposti all'esame del parlamento disegni di legge di natura coincidente o, quantomeno, parzialmente sovrapponibile al menzionato DDL S. 283, sarà necessario procedere, una volta licenziato il testo di legge definitivo in merito, valorizzare procedure di minimizzazione e contenimento dei rischi anche con riferimento alle fattispecie sopra indicate.

1.5. SANZIONI

Le sanzioni applicabili all'ente individuate dal Decreto in relazione all'accertamento di illeciti amministrativi derivanti dalla commissione dei reati sopra elencati sono di carattere eterogeneo e possono suddividersi in quattro macro-categorie:

- (i) sanzioni pecuniarie,
- (ii) sanzioni interdittive,
- (iii) confisca del prezzo o del profitto del reato,
- (iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

1.5.1 SANZIONI PECUNIARIE

Le **sanzioni pecuniarie** a carico dell'ente sono sempre previste in caso di la condanna della società per la commissione di un illecito amministrativo dipendente da reato.

L'entità della sanzione pecuniaria comminata nei confronti dell'ente è determinata dal Giudice penale, nell'osservanza dei criteri dettati dal Decreto, attraverso un sistema basato su “**quote**”. Il Giudice determina concretamente il numero esatto delle quote - nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato presupposto (c.d. **forbice edittale**) – tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il valore da attribuire a ciascuna singola quota esse, è stabilito dal giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. La cornice all'interno della quale il giudice stabilisce l'importo di ogni quota va da un minimo di 258,00 € ad un massimo di 1.549,00 €.

L'Ente risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27, comma 1, del Decreto).

1.5.2 SANZIONI INTERDITTIVE

Nelle ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di **sanzioni interdittive** – temporanee o definitive – la cui scelta da parte del giudice va operata sulla base degli stessi criteri che regolano la determinazione del numero delle quote delle sanzioni pecuniarie (gravità del fatto, grado di responsabilità dell'ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti), tenendo anche conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, cumulabili alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate esclusivamente qualora siano **espressamente previste per il reato**² per cui si procede e ricorra almeno una tra le seguenti **condizioni**:

- i. l'ente ha tratto dal reato un **profitto di rilevante entità** e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto sottoposto, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;

²Al riguardo, le sanzioni interdittive sono attualmente previste in relazione alla commissione di: reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, reati transnazionali, reati in materia di salute e sicurezza, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché dei delitti informatici e trattamento illecito di dati, delitti di criminalità organizzata, taluni delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazione del diritto d'autore e reati ambientali.

ii. in caso di **reiterazione degli illeciti**.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Se necessario, **più sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente**.

Nondimeno, le sanzioni interdittive non si applicano (ovvero sono revocate, se già applicate in via cautelare) quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha **risarcito integralmente il danno** e ha **eliminato le conseguenze dannose** o pericolose del reato ovvero si è quantomeno efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha **eliminato le carenze organizzative** che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di **modelli organizzativi idonei** a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria il profitto conseguito dal reato ai fini della **confisca**.

Le sanzioni interdittive hanno normalmente **durata temporanea** (di regola non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, salvo che per i reati contro la Pubblica Amministrazione per i quali la durata non può essere inferiore a due e superiore a sette anni), benché nei casi più gravi di reiterazione possano eccezionalmente essere applicate con **effetti definitivi**. Le sanzioni interdittive possono, inoltre, essere applicate in **via cautelare**, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e si sia al cospetto di fondati e specifici elementi che rendano concreto il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quello per cui è in atto il procedimento penale.

1.5.3 CONFISCA

La **confisca** consiste nell'acquisizione del **prezzo o del profitto del reato** da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta dal Giudice con la sentenza di condanna.

Quando non è possibile aggredire il profitto o il prezzo, la confisca avrà per oggetto somme di denaro, beni o altra utilità di valore equivalente al prezzo o profitto del reato. (c.d. “**confisca per equivalente**”, finalizzata a privare in ogni modo l'autore del reato dei vantaggi derivanti dalla sua attività criminosa).

1.5.4 PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata, a spese dell'Ente, in uno o più giornali, ovvero mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia.

1.5.5 PRESCRIZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di **cinque anni** dalla data di consumazione del reato presupposto.

1.5.6 INOSSERVANZA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti derivanti da tali sanzioni o misure, è sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni.

1.6 RESPONSABILITA' DELL'ENTE E VICENDE MODIFICATIVE

Il Decreto disciplina anche le vicende modificative degli Enti, ossia i casi di **trasformazione, fusione, scissione e cessione** di azienda³. Giova, al riguardo, precisare che si tratta di ipotesi in cui non viene meno la responsabilità amministrativa da reato dell'ente, in quanto tale responsabilità è variamente ripartita fra l'ente originario e l'ente/enti risultanti da una delle operazioni sopra menzionate. In altri termini: l'ente risultante da trasformazione risulta

³ Sezione II del D.lgs. 231/01 - “*Vicende modificative dell'ente*”

responsabile dei reati commessi anteriormente alla data di trasformazione, quello risultante da fusione risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Per contro, l'attribuzione della responsabilità amministrativa dell'ente a seguito di scissione è maggiormente articolata: se, infatti, la scissione è parziale, l'ente scisso rimane responsabile per i reati commessi anteriormente all'operazione. Sia in caso di scissione parziale che totale, poi, gli enti beneficiari sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie elevate all'ente scisso, nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito a tali enti. Il limite del valore del patrimonio netto viene meno nel caso in cui all'ente beneficiario sia stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Quanto alle sanzioni interdittive, queste sono applicate agli enti risultanti da scissione cui sia rimasto o sia stato trasferito, anche solo parzialmente, il ramo di attività a cui il reato va ascritto. Se avvenute in pendenza di giudizio, le operazioni di fusione e scissione possono incidere anche sulla determinazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive.

Quanto, infine, all'ipotesi di cessione di azienda – in cui Decreto ricomprende anche il conferimento di azienda (art. 33 D.lgs. 231/01) – il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento delle sanzioni pecuniarie, nei limiti del proprio patrimonio, salvo che sia stato preventivamente escusso dal cedente. In ogni caso, l'obbligazione solidale del cessionario è limitata ai casi in cui le sanzioni pecuniarie siano già note al cessionario, o risultino dai libri contabili.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1 L'ADOZIONE DEL MODELLO: ESIMENTE DALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Dal contesto normativo sopra riportato emerge immediatamente la gravosità dell'impianto sanzionatorio previsto a carico dell'Ente in relazione agli illeciti compiuti, nel suo interesse o a suo vantaggio, da parte di soggetti apicali o di persone a questi sottoposte. Si tratta di sanzioni pecuniarie o interdittive che giungono anche a colpire l'esercizio dell'attività aziendale mirando a coinvolgere, nella punizione di alcuni reati, il patrimonio dell'Ente e, di riflesso, gli interessi economici dei soci.

Ora, al fine di evitare che all'Ente siano addossate le responsabilità che comporterebbero a suo carico le sanzioni di cui sopra, l'articolo 6 del Decreto in esame prevede una particolare **forma di esonero da qualsivoglia profilo di responsabilità** qualora l'Ente medesimo dimostri:

- a) di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto considerato illecito, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati;
- b) di avere affidato il controllo e il monitoraggio del Modello ad un Organismo interno di Vigilanza appositamente istituito e dotato di autonomi poteri di iniziativa;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello stesso;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo appositamente istituito.

La dimostrazione di quanto sopra deve essere fornita dall'Ente, al quale competerà, quindi, l'onere della prova, in ordine alle contestazioni che verranno elevate dagli Organi Inquirenti. Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello adottato, per essere efficace, debba rispondere a specifiche esigenze in relazione alla natura e alla dimensione dell'impresa nonché al tipo di attività esercitata.

Nello specifico, il Modello di Organizzazione deve, a norma del Decreto, rispondere alle seguenti esigenze primarie:

- delineare ed individuare le **attività c.d. “sensibili”** che espongono la società al rischio di consumazione di uno dei reati presupposto;
- prevedere specifici protocolli di condotta e procedure (**“Protocolli”**), diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati presupposto;
- prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello (**“Organismo di Vigilanza”**);
- configurare un **sistema disciplinare/sanzionatorio** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

2.2 FINALITÀ’ E FUNZIONI DEL MODELLO

Mediante l’adozione del presente Modello Organizzativo, l’organo amministrativo di Gampack intende:

- **sensibilizzare** il *management*, i dipendenti, nonché i soggetti terzi ad una gestione trasparente e corretta della Società, al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell’oggetto sociale;
- **adempiere alle prescrizioni del Decreto** attraverso la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire e presidiare il rischio di commissione dei reati presupposto, mediante l’individuazione delle relative attività sensibili;
- **costituire uno strumento efficace di gestione aziendale**, riconoscendo al Modello Organizzativo anche una funzione di creazione e protezione del valore della Società stessa, migliorandone la *corporate governance*.

2.3 LA STRUTTURA DEL MODELLO

La prassi applicativa della formazione del Modello così come suggerito dalla giurisprudenza formatasi in merito, nonché delle Linee Guida emanate in materia da Confindustria⁴, è ormai consolidata nella tendenza a suddividere il medesimo in una Parte Generale ed in più Parti Speciali.

La **Parte Generale** è rivolta ad individuare la fisionomia istituzionale del Modello (definizione di istituti, funzioni, nozioni e principi di generale applicazione) e contiene:

- 1) il **modello di governance** e i **sistemi organizzativi e di controllo interno** adottati dall'Ente: vengono descritte la configurazione giuridica societaria, gli organi dell'Ente e le funzioni di controllo interno esistenti;
- 2) la **dislocazione dei garanti e dei poteri**: dopo la descrizione dell'organigramma aziendale, viene formalizzato, in modo tassativo, il **sistema delle procure e delle deleghe**, in coerenza con le responsabilità operative e gestionali; la mappa dei poteri decisionali va altresì integrata, preferibilmente nelle Parti Speciali, con l'indicazione dei *Responsabili del procedimento a rischio-reato*, che, in omaggio al principio dell'unicità del preposto alla funzione, sul quale grava il compito di dotare di particolare evidenza il processo a rischio-reato, è chiamato a garantire che il sistema di prevenzione funzioni e a fungere da interfaccia con gli organismi di controllo (in specie, l'Organismo di Vigilanza);
- 3) le **procedure**, manuali ed informatiche, che integrano i principali sistemi di gestione dell'*area amministrativa e contabile*.

Sul terreno della diffusione della cultura della legalità e della prevenzione del rischio-reato, la Parte Generale del Modello contempla poi, oltre alla descrizione della struttura del reato-presupposto della responsabilità dell'Ente:

- 1) il Codice Etico, che integra la tavola dei valori ai quali l'Ente si ispira;
- 2) le linee dell'attività di informazione e di formazione sui contenuti del Modello e dei protocolli di gestione del rischio-reato;
- 3) le modalità di emersione e di rilevamento delle violazioni del Modello;

⁴ cfr. *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo* ex d. lgs. 231/2001, approvate da Confindustria per la prima volta in data 7 marzo 2002 e ed in seguito più volte modificate ed integrate, da ultimo nel giugno 2021

- 4) la struttura del sistema disciplinare;
- 5) l'istituzione, la composizione, il funzionamento e gli obiettivi dell'Organismo di Vigilanza;
- 6) la “mappatura” delle attività a rischio-reato (*risk assessment*);
- 7) le funzioni aziendali coinvolte nelle aree a rischio reato.

Le **Parti Speciali** sono dedicate ai protocolli, principi e regole di comportamento particolari volti a prevenire le diverse tipologie di reato presupposto la cui commissione è astrattamente ipotizzabile per Gampack in ragione delle attività sensibili svolte, ovvero:

- ◆ **Parte Speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione**
- ◆ **Parte Speciale B - Reati societari**
- ◆ **Parte Speciale C - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**
- ◆ **Parte Speciale D - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**
- ◆ **Parte Speciale E - Reati tributari**
- ◆ **Parte Speciale F - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**
- ◆ **Parte Speciale G - Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

Ogni Parte Speciale Specifica riporta:

- la descrizione delle rispettive fattispecie di reato presupposto;
- l'indicazione delle fattispecie di reato presupposto concretamente rilevanti alla luce dell'attività svolta da Gampack s.r.l.;
- le attività sensibili;
- i destinatari della relativa Parte Speciale;
- i principi comportamentali da rispettare e le condotte vietate;
- eventuali regole di condotta implementate a presidio di specifiche attività sensibili e dirette ad individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nella loro gestione;

- eventuali procedure preventive o protocolli specifici applicabili;
- i flussi informativi sistematici verso l'OdV;
- le modalità di segnalazione all'OdV.

Nell'ambito della suddetta bipartizione, occorre, tuttavia, evidenziare il peculiare ruolo (funzionalmente) trasversale rivestito dell'Organismo di Vigilanza, che funge da elemento di raccordo tra la Parte Generale e le Parti Speciali del Modello; se, per un verso, infatti, la Parte Generale ne disciplina l'istituzione e le modalità di funzionamento (dunque, la struttura per così dire "irripetibile"), per altro verso, va posto in risalto che l'Organismo di Vigilanza - come si vedrà - esplica *specifiche* funzioni di controllo e di vigilanza nel contesto di *ciascuna* delle aree a rischio-reato, elevandosi, non di rado, al rango di un presidio autenticamente "cautelare".

L'attività di controllo, infatti, è destinata a compenetrarsi con le altre cautele (procedimentali e sostanziali) che plasmano la struttura dei singoli protocolli di gestione del rischio-reato.

Gli **Allegati** contengono i documenti citati nel Modello Organizzativo e ne costituiscono parte integrante, ovverosia:

- **Allegato 1 – Visura Storica di Gampack s.r.l.**
- **Allegato 2 – Nomine dei preposti**
- **Allegato 3 – Nomina e contratto di assunzione dell'incarico del R.S.P.P.**
- **Allegato 5 – Misure di Prevenzione e Protezione adottate**
- **Allegato 6 – DVR**
- **Allegato 7 – Procedura Gestione Appalti**
- **Allegato 8 – Codice Etico**
- **Allegato 9 – Procedura Whistleblowing**

2.4 DESTINATARI DEL MODELLO

Si considerano soggetti destinatari delle prescrizioni del Modello 231 i componenti degli organi sociali, il *management*, i dipendenti di Gampack s.r.l., nonché tutti coloro che operano per il perseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società e che, in ogni caso, a vario titolo, intrattengono rapporti con la Società medesima.

2.5 ATTIVITA' C.D. SENSIBILI

L'art. 6, comma II, lett. a) del Decreto prevede espressamente che il Modello debba individuare le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi reati presupposto (“**Attività Sensibili**”).

A tal fine, la Società effettua un'approfondita analisi (*risk assessment*), finalizzata ad identificare le aree di attività nell'ambito delle quali è ravvisabile il potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti per l'applicazione del Decreto e le funzioni ad esse preposte, tenendo conto dell'organizzazione adottata e dei processi operativi.

La mappatura degli ambiti di potenziale esposizione della Società al rischio di reato è accompagnata dalla rilevazione degli specifici elementi di controllo esistenti, nonché dalla definizione di eventuali iniziative di integrazione e/o rafforzamento dei presidi in essere (alla luce *gap analysis*).

In base alle indicazioni e alle risultanze dell'attività di analisi svolta, le singole funzioni aziendali responsabili implementano – previa valutazione dei rischi individuati e definizione delle politiche di gestione degli stessi – strumenti normativi relativi alle attività a rischio, avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali, coerentemente con il sistema normativo interno.

Ciò posto, in considerazione delle attività svolte nello specifico da Gampack s.r.l., si ritiene che le aree di rischio pertinenti alla medesima siano, in concreto, costituite da:

- a) rapporti con la P.A. per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, convenzioni, ecc.;

- b)** rapporti con la P.A. volti alla richiesta di finanziamenti pubblici italiani o comunitari;
- c)** accesso abusivo ad un sistema informatico pubblico con riferimento ai rapporti intercorsi con la P.A.;
- d)** individuazione di Partner commerciali con cui collaborare qualora l'attività in oggetto comporti rapporti costanti con la P.A.;
- e)** gestione dei rapporti societari ed adempimento degli obblighi e dei doveri connessi alla gestione della Società;
- f)** attività di formazione del bilancio, delle relazioni, dei prospetti e delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
- g)** rapporto con i soci per quanto concerne il loro diritto di controllo;
- h)** attività di controllo sull'operato del Consiglio di Amministrazione;
- i)** sicurezza, salute ed infortuni sul lavoro;
- j)** gestione e protezione dei dati sensibili aziendali (in specie gestione della contabilità fornitori/clienti, gestione buste paga e dati del personale dipendente);
- k)** gestione e protezione dei dati sensibili riferibili alla clientela (in specie dati anagrafici dei clienti richiedenti un finanziamento ed importo e modalità di erogazione del finanziamento);
- l)** adozione di politiche concorrenziali illecite e/o comunque contrarie alle regole di mercato.
- m)** adempimenti in materia di corretta identificazione della clientela ex D.lgs. n. 90/2017.
- n)** adempimenti delle disposizioni in tema di lavoro irregolare.

E' doveroso precisare come, tuttavia, detto elenco di attività non debba considerarsi definitivo, in quanto è compito dell'Organismo di Vigilanza individuare, alla luce delle evoluzioni normative e societarie, le (nuove ed ulteriori) attività da ricomprendersi nell'insieme delle fattispecie rilevanti ai fini del Decreto 231, adoperandosi, inoltre, affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

OMISSIS

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In attuazione di quanto previsto dal Decreto 231, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo adottato dalla Società, nonché curarne l'aggiornamento, deve essere affidato – affinché l'ente possa essere esonerato da responsabilità – ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che non ricopra ruoli gestori o di amministrazione e risponda, nel suo insieme, ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Tale organismo è denominato **Organismo di Vigilanza** (o “**OdV**”) e può avere una composizione collegiale o monocratica. La Società ha prescelto una composizione monocratica. Inoltre, l'OdV di Gampack potrà avvalersi, in accordo con l'Assemblea Dei Soci, di consulenti esterni.

4.1 FUNZIONI E POTERI

L'Organismo di Vigilanza svolge il proprio ruolo di controllo sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla Società, mediante l'espletamento, in via continuativa, delle seguenti attività:

- ◆ **vigilanza sull'applicazione del Modello:** l'OdV, periodicamente, dovrà effettuare una verifica volta ad accertare che le condotte concretamente adottate dal personale della Società siano coerenti con il Modello istituito ed i Protocolli di condotta ivi contemplati;
- ◆ **valutazione di adeguatezza del Modello:** con cadenza periodica l'OdV dovrà effettuare debita analisi volta alla valutazione dell'efficacia del Modello e dei Protocolli, quale strumento idoneo a prevenire comportamenti illeciti;
- ◆ **valutazione di effettività ed efficacia del Modello:** ovvero verifica relativa alla corrispondenza tra condotte operative e quanto previsto dal Modello ed alla capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione di reati ed illeciti;

- ◆ **aggiornamento dinamico del Modello:** l'OdV dovrà, altresì, verificare la validità e la attualità del Modello e dei Protocolli ad esso afferenti, anche in relazione alle dinamiche evolutive della compagine e dell'attività societaria nonché dei cambiamenti normativi, proponendo al Consiglio di Amministrazione l'adeguamento del Modello sia al fine di rafforzarne l'efficacia sia a seguito di aggiornamenti normativi, di variazioni organizzative e di eventuali violazioni del Modello;
- ◆ **ricognizioni sull'attività aziendale,** al fine di aggiornare la mappatura delle attività sensibili, in particolare in caso di attivazione di nuove attività di business e, quindi, di nuovi processi aziendali;
- ◆ **coordinamento** con tutte le funzioni aziendali per il migliore monitoraggio possibile delle aree a rischio;
- ◆ **promozione** di iniziative volte a favorire una adeguata e diffusa conoscenza e comprensione del Modello da parte dei destinatari;
- ◆ **attivazione** di procedure di controllo interno aggiuntive laddove fosse riscontrata una carenza significativa;
- ◆ **gestione** dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza ovvero vigilanza sull'adempimento delle attività di reportistica inerente il Modello da parte dei soggetti interessati.
- ◆ **controllo** della regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nel Modello;
- ◆ **conduzione delle indagini interne** per l'accertamento delle presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- ◆ **valutazione di tutte le segnalazioni e informazioni ricevute** e connesse rispetto al Modello, nonché segnalazione agli organi competenti le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna.

L'OdV, al fine di svolgere correttamente ed efficientemente i propri compiti, potrà avvalersi del supporto di tutte le funzioni della Società, potendo accedere liberamente ai luoghi di lavoro e alla documentazione della Società.

Per garantire il rispetto dei poteri e per poter svolgere le funzioni assegnate, l'OdV non costituisce un organismo subordinato al vertice aziendale, bensì è dotato di indipendenza nell'esecuzione dell'attività di controllo.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV ha l'obbligo di mantenere la massima discrezione e riservatezza e di agire nella piena osservanza di tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili in materia di tutela dei dati personali.

Ove l'OdV, nell'esercizio delle proprie funzioni, dovesse riscontrare la commissione di fatti penalmente rilevanti o di violazioni del Modello Organizzativo da parte suoi destinatari, ne darà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Ove l'OdV dovesse, invece, riscontrare la commissione di fatti penalmente rilevanti o di gravi violazioni del Modello da parte degli Amministratori, ne darà immediata notizia ai Soci per le opportune determinazioni.

4.2 REPORTING DELL'ODV AGLI ORGANI SOCIETARI

Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Presidente dell'OdV dovrà **informare** l'organo amministrativo del proprio operato, dei relativi esiti, della presenza di situazioni anomale, nonché documentare le attività svolte, secondo quanto previsto *infra*.

Le attività di vigilanza dovranno consentire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e controllo perseguiti dal Decreto 231 senza compromettere, ostacolare, ovvero ritardare l'operatività e l'efficienza della Società.

L'OdV si interfacerà, a livello di *reporting* periodico, con il Consiglio di Amministrazione. In particolare, trasmetterà:

- con cadenza annuale, **un report scritto relativo all'attività svolta** nel quale saranno indicate tutte le eventuali criticità e non conformità rilevate con le relative azioni preventive e/o correttive da attuare;
- con periodicità variabile, **una relazione circa le criticità e/o le non conformità rilevate**, a seguito delle informazioni ricevute, che determinino la necessità di urgenti azioni correttive e/o preventive, giudicate improrogabili al fine di garantire l'efficacia del Modello.

In ogni caso, l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta presentare una richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

4.3 CAUSE DI INELEGGIBILITA', DECADENZA E REVOCA DELL'ODV

Costituisce causa di ineleggibilità all'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- a) la condanna con sentenza anche in primo grado, per avere commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231;
- b) la condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Inoltre, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che:

- c) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- d) siano amministratori delegati o membri del comitato esecutivo della Società di una società controllante;
- e) coloro che svolgano funzioni di direzione o siano dirigenti presso la Società o una società controllante e detengano il potere di assumere decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
- f) siano il coniuge, il convivente, un parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado di uno qualunque dei soggetti di cui ai punti d) ed e) precedenti;

4.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

In ambito aziendale, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta secondo le procedure contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree a rischio.

In particolare, dipendenti, dirigenti e amministratori di Gampack s.r.l. sono tenuti a fornire all'OdV notizie rilevanti e relative alla vita della Società nella misura in cui esse possano esporre la stessa al rischio di reati e/o di illeciti ovvero comportare violazioni del Modello, e notizie relative al mancato rispetto delle regole contenute nel Modello o alla consumazione di condotte illecite.

Gampack s.r.l. si impegna a definire, in attuazione del Modello, un efficace flusso delle informazioni che consenta all'OdV di essere puntualmente aggiornato su:

- eventuali segnalazioni relative alla commissione di illeciti o di comportamenti che si pongano comunque in violazione del Modello o che non siano in linea con le regole di condotta adottate dalla Società;
- nell'ambito delle aree a rischio, il coinvolgimento delle funzioni in qualsiasi attività di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (es. magistratura, guardia di finanza, etc.), nonché eventuali provvedimenti provenienti dai medesimi organismi dai quali possa dedursi lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti nel Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso dell'avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai singoli responsabili di funzione nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie circa l'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei provvedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- mutamenti nell'organizzazione o nelle attività che possono influire, direttamente o indirettamente, sulle procedure adottate, sul sistema dei controlli interni;
- accadimento di incidenti, infortuni, segnalazione di malattie professionali che possano comportare la instaurazione di un procedimento penale per la violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008.

Le segnalazioni potranno avvenire in qualsiasi forma (anche anonima, secondo le regole del c.d. *whistleblowing*) ed avere ad oggetto violazioni o sospetto di violazioni del Modello.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

5. SISTEMA SANZIONATORIO

Al fine di consentire la concreta ed effettiva applicazione del Modello Organizzativo nonché il suo pieno rispetto da parte di tutti i soggetti destinatari (dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori esterni e partner), è stato predisposto un adeguato **sistema sanzionatorio**, volto a punire le possibili violazioni delle disposizioni e delle procedure dallo stesso introdotte.

L'introduzione di un sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure contenute nel Modello 231 costituisce un aspetto fondamentale nella gestione della responsabilità amministrativa dell'ente: l'adeguatezza del sistema disciplinare è oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Si precisa, al riguardo, che l'applicazione delle sanzioni di seguito riportate prescinde dalla commissione o meno di un reato, ovvero dall'instaurazione di un procedimento penale e dal suo esito, posto che le finalità del sistema di controllo e sanzionatorio sono quelle di prevenzione e di repressione di qualsiasi violazione del Modello Organizzativo, volto a radicare e sviluppare in tutti i soggetti destinatari la politica di legalità, correttezza e trasparenza perseguita da Gampack s.r.l.

Il procedimento disciplinare viene attuato dal Consiglio di Amministrazione su impulso dell'Organismo di Vigilanza ogniqualvolta quest'ultimo, nell'ambito della propria attività di controllo e vigilanza, abbia rilevato una possibile infrazione al Modello ovvero il rischio di commissione di condotte illecite rilevanti ai fini del Decreto 231.

Il sistema sanzionatorio di Gampack s.r.l. è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari nel rispetto delle procedure interne, nonché di quanto previsto dalla normativa cogente e dalla contrattazione collettiva.

5.1 MISURE ADOTTABILI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Per tutti i dipendenti (dovendosi intendere con essi quadri, lavoratori subordinati a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché i collaboratori legati alla Società da contratto di

stage o di apprendistato), la violazione delle misure indicate nel Modello 231 è da considerarsi un illecito disciplinare.

Nello specifico, le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dal contratto collettivo applicabile - *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi* - e dall'art. 7 della legge n.300 del 1970, in proporzione alla gravità delle infrazioni nei termini seguenti:

a) richiamo verbale

- nei casi di lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure previste dal Modello 231;

b) richiamo scritto

- nei casi di recidiva per le inosservanze di cui al punto a);

- tolleranza o mancata segnalazione, da parte dei responsabili, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale.

c) Multa in misura non eccedente l'importo di quattro (4) ore di retribuzione individuale

- carenze sanzionabili con il biasimo inflitto per iscritto ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore gravità (ripetuta violazione delle procedure interne previste dal Modello 231);

- mancata segnalazione o tolleranza, da parte dei responsabili, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al personale.

d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a dieci (10) giorni

- mancata osservanza delle procedure interne indicate nel Modello 231 o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello 231, che abbiano comportato un danno alla Società o l'abbiano esposta ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare per essa conseguenze negative;

- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri soggetti appartenenti al personale che siano tali da provocare danno alla Società o da esporla ad una situazione oggettiva di pericolo o tali da determinare per essa riflessi negativi.

e) Licenziamento senza preavviso

- comportamento in chiara violazione delle prescrizioni previste dal Modello 231 e inequivocabilmente diretto alla realizzazione di un reato previsto dal d.lgs. 231/01, tale da portare alla possibile applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/01, riferibile a carenze di gravità tale da far mancare la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non permettere comunque la continuazione, nemmeno temporanea del rapporto stesso.

5.2 MISURE ADOTTABILI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per il carattere eminentemente fiduciario e gli atti compiuti dai dirigenti della società si riflettono non solo all'interno, ma anche all'esterno in termini di immagine della società verso i terzi e ciò indipendentemente dai poteri e dalle deleghe ricevute.

Pertanto, il **rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente Modello** e il loro precipuo obbligo di far rispettare lo stesso dai propri sottoposti, costituendo il loro stesso comportamento esempio e stimolo nei confronti dei lavoratori che a loro riportano gerarchicamente, è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, talché qualsiasi violazione concretizza un grave inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti.

In caso di violazione rispetto a quanto previsto nel Modello 231 da parte di un dirigente, si procede al deferimento dello stesso dinanzi al Consiglio di Amministrazione per l'applicazione dei provvedimenti ritenuti consoni in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva (in particolare CCNL Commercio applicabile ai Dirigenti), fino ad arrivare al licenziamento per giusta causa senza preavviso nei casi più gravi.

Le sanzioni e la possibile richiesta di risarcimento danni sono correlate al livello di responsabilità e di autonomia del dirigente, all'eventuale presenza di procedimenti disciplinari, alla volontarietà e gravità del comportamento, intendendo con ciò il livello di rischio a cui l'azienda può ritenersi esposta, ai sensi del Decreto, a seguito della condotta vietata.

5.3 MISURE ADOTTABILI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

A ciascun componente dell'Organo Amministrativo viene richiesto, all'atto di accettazione dell'incarico, l'impegno a rispettare le disposizioni del Modello 231 e del Codice etico.

In caso di violazione da parte di amministratori della Società delle procedure previste dal presente Modello, ovvero in caso di adozione, da parte dei medesimi soggetti, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e prerogative, di provvedimenti e/o comportamenti che contrastino con le disposizioni e/o i principi del Modello, l'Odv informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà ad assumere tutte le opportune iniziative.

5.4 MISURE ADOTTABILI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

In caso di violazione, da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, delle procedure previste dal Modello Organizzativo, ovvero in caso di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e prerogative, di provvedimenti e/o comportamenti che contrastino con le disposizioni e/o i principi del Modello, l'Organismo di Vigilanza. informerà tempestivamente l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere tutte le opportune iniziative previste dalla legge,

5.5 MISURE ADOTTABILI NEI CONFRONTI DI PARTI TERZE

In caso di adozione da parte di collaboratori esterni (fornitori, agenti, rappresentati, consulenti, ecc.), ovvero da parte di soggetti che operino per gli stessi, di comportamenti in contrasto con le prescrizioni del presente Modello Organizzativo, del quale essi siano stati adeguatamente messi a conoscenza, e tali da comportare un aumento del rischio di commissione di uno dei reati sanzionati dal Decreto 231, la Società avrà la facoltà, valutata la gravità del comportamento, di risolvere immediatamente il rapporto contrattuale in essere.

Tale facoltà dovrà essere inserita in tutti i contratti con collaboratori esterni e, per i rapporti già in essere, dovrà essere pattuita separatamente per iscritto.

6. DIFFUSIONE, ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

6.1 DIFFUSIONE DEL MODELLO 231 E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione del personale finalizzata all'attuazione del Modello e alla sua diffusione nel contesto aziendale è gestita dalla funzione Risorse Umane d'intesa con l'Organismo di Vigilanza ed è articolata e differenziata, tenendo conto delle diverse attività a rischio e del personale che vi opera, secondo la segmentazione di seguito indicata:

- **management:** vengono organizzate sessioni di sensibilizzazione e aggiornamento rispetto a tutti i temi connessi con le previsioni del Decreto;
- **dipendenti:** sono destinatari di una specifica attività di formazione, erogata anche in modalità *on-line*, la quale prevede l'approfondimento di tutti gli ambiti trattati dal Modello.
-

La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria.

La formazione erogata è monitorata dalla funzione Risorse Umane al fine di assicurare la partecipazione di tutti i destinatari. Inoltre, la medesima funzione Risorse Umane valuta costantemente gli eventuali bisogni formativi che derivino da esigenze di aggiornamento in relazione al mutare del Modello e/o di ogni altro aspetto rilevante connesso alla disciplina legislativa sul tema in argomento.

Per quanto riguarda le modalità di informazione delle tematiche che riguardano il Modello, è previsto:

- **risorse neoassunte:** consegna, al momento dell'assunzione, del Codice etico e di eventuali ulteriori informative, inclusa quella sull'adozione del Modello organizzativo da parte della Società e specificazione dei protocolli di condotta ad esse concretamente pertinenti;
- **tutti i dipendenti:** specifica informativa sulle previsioni del Modello.

È inoltre previsto un processo di comunicazione a cascata, da parte dei responsabili di funzione, verso tutti i collaboratori coinvolti nella gestione degli strumenti previsti dal Modello.

Tutti i soggetti esterni che intrattengono rapporti di qualunque natura con la Società vengono informati, anche mediante specifiche clausole contrattuali, che Gampack s.r.l. si è dotata di un Modello ai sensi del Decreto 231 e di specifiche procedure, nonché di un Codice etico e si impegnano a rispettarli.

6.2 ADOZIONE DEL MODELLO 231

La Parte Generale e le Parti Speciali del Modello sono adottate dal Consiglio di Amministrazione di Gampack s.r.l.; la Società incentiva l'adozione e l'efficace attuazione da parte di tutte le funzioni aziendali del Modello.

6.3 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

La verifica sull'aggiornamento e l'efficace attuazione del Modello compete al Consiglio di Amministrazione, cui è attribuito il potere di apportare modifiche al Modello, che lo esercita mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione, previa consultazione con i professionisti legali a ciò incaricati.

È riconosciuta al Consiglio di Amministrazione la facoltà di apportare modifiche o integrazioni di carattere formale e la facoltà di introdurre nel documento le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni organizzative interne, previa verifica di fattibilità giuridica con i professionisti legali a ciò incaricati;

Compete all'OdV la concreta verifica circa la necessità ed opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione; l'OdV, parimenti, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti, ha il compito di formulare proposte motivate sull'aggiornamento e adeguamento del presente Modello.

In ogni caso, il Modello deve essere tempestivamente modificato ed integrato dal CdA, anche su proposta e previa consultazione dell'OdV, qualora:

- siano intervenute violazioni ed elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano messo in luce l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- si sia al cospetto di significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o alle modalità di svolgimento dell'impresa;
- siano state introdotte modifiche normative ed evoluzioni giurisprudenziali.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'OdV, che ne procederà a vaglio.